

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Prenotazione del credito di imposta per i beni immateriali 4.0 nel Modello Redditi

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Gli investimenti in **beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022** usufruiscono del **credito di imposta del 50%** in base all'[articolo 21, comma 1, D.L. 50/2022](#).

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, **ovvero entro il 30 giugno 2023**, a condizione che **entro la data del 31 dicembre 2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta (20 per cento) prevista dall'[articolo 1, comma 1058, della L. 178/2020](#), è **elevata al 50 per cento**.

Il credito di imposta **non concorre alla formazione del reddito** nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir](#); dovrà essere riportato in dichiarazione dei redditi tra i **crediti di imposta della sezione I del quadro RU**. Ipotizzando un investimento in sistema di interconnessione MES pari a 80.000 euro, la compilazione del quadro RU è la seguente:

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito		
		beni immateriali 4.0-2022	1	3	L
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo			
		(di cui 1 40.000 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00) 3			40.000 ,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconti) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00
				IRES (Acconti) 4 ,00	IRES (Saldo) 5 ,00
				Imposta sostitutiva 6 ,00	IRAP 7 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato			,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1		40.000 ,00

Il dettaglio dell'investimento effettuato va riportato nel rigo RU130.

RU130 Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B				
	Beni materiali 1 ,00		Beni immateriali 2 ,00		Strumenti tecnologici sw 3 ,00
	Investimenti allegato A 4 ,00				
	Investimenti primo gruppo allegato A 4A ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C ,00	Investimenti allegato B 5 80.000 ,00	Interconnessione 6

L'utilizzo del credito di imposta avviene esclusivamente in compensazione nel modello F24, con il **codice tributo 6937**, in tre quote annuali di pari importo, **a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione**; tale anno va indicato nel modello F24.

Nel caso in cui nell'anno 2022 ci sia stata solo la **prenotazione dell'investimento**, ed entro il

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice crediti					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	beni immateriali 4.0-acconto 2022		1	3 L				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² 40.000,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00) ³				40.000,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00	IVA (Periodici e acconti) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRES (Acconti) ⁴ ,00	IRES (Saldo) ⁵ ,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00	IRAP ⁷ ,00
	RU8	Credito d'imposta versato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)			Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² ,00			
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹ ² 40.000,00			

RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B			Investimenti allegato A
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	
		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
		Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B
		4A <input type="text" value="0,00"/>	4B <input type="text" value="0,00"/>	4C <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="80.000,00"/>

Occorre però evidenziare che, per gli investimenti in **beni immateriali 4.0 prenotati nel 2022**, il termine di consegna è rimasto ancorato al **30 giugno 2023**, si tratta di un termine **differente rispetto alle prenotazioni degli investimenti in beni materiali o immateriali non 4.0**, che

possono concludersi entro il 30 novembre 2023.

A tal proposito in data 26 aprile 2023, sono state aggiornate le istruzioni della dichiarazione dei redditi SC2023: in corrispondenza della colonna 2 del rigo RU5 e nel penultimo capoverso, dopo le parole “30 novembre 2023” sono inserite le seguenti: “**(30 giugno 2023 per il credito 3L)**”.

Ai fini della determinazione del **momento di effettuazione degli investimenti** si deve far riferimento alle regole generali della **competenza** previste dall'[articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir](#), pertanto, le spese di acquisizione:

- dei beni si considerano sostenute, alla **data della consegna o spedizione per i beni mobili**,
- dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni sono ultimate**.

L'eventuale investimento effettuato successivamente alla data del 30 giugno 2023 ma entro la fine dell'anno fa rientrare l'investimento **interamente nel periodo di imposta 2023** senza compilazione, pertanto, dei quadri della dichiarazione dei redditi relativa al 2022.

In tal caso il credito di imposta spettante sarà pari al 20 per cento, con un limite massimo di 1 milione di euro, come indicato nell'[articolo 1, comma 1058, Legge 178/2020](#).

Eventuali **investimenti effettuati nell'anno 2021** dovranno essere riportati nella dichiarazione dei redditi 2023, nel rigo RU141 se vi sono delle **rettifiche**.

Investimenti diversi allegati A e B					
RU141	Investimenti			Investimenti	
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	allegato A	allegato B
Investimenti beni strumentali 2021	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
			Variazione Credito L3	Variazione Credito 2L	Variazione Credito 3L
			6	7	8
			,00	,00	,00

I contribuenti che hanno compilato nel modello Redditi 2022 il rigo RU140 e devono rettificare gli importi ivi esposti per **eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione** del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022, sono tenuti a compilare il rigo RU141 indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi.

Inoltre, nelle colonne da 6 a 8 vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello Redditi 2022.

Tale importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.

Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante presentazione di una **dichiarazione modello Redditi 2022 integrativa**.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione di cui al [comma 1062 dell'articolo 1 L. 178/2020](#), i **beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è **corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo**.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.